



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto:

FRANCO DE STEFANO

Presidente

PASQUALE GIANNITI

Consigliere

ANTONELLA PELLECCCHIA

Consigliere

RAFFAELE ROSSI

Consigliere

SALVATORE SAIJA

Consigliere - Rel.

Responsabilità civile da
animali ex art. 2052 c.c. -

Ud. 25.2.2026 AC

Cron.

R.G.N. 29037/2022

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al N. 29037/2022 R.G., proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED],
[REDACTED] come da procura in calce al ricorso,
domicilio digitale come in atti

- ricorrente -

contro

[REDACTED] **s.p.a.**, in persona del procuratore speciale
[REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]
[REDACTED] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale
come in atti

- controricorrente -

avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 875/2022 pubblicata il
7.10.2022;

udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 25.2.2026 dal
Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.



FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione del 4.6.2019, [REDACTED] s.p.a. convenne dinanzi al Giudice di pace di Bolzano la Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige (nel prosieguo, Provincia Autonoma), deducendo di aver indennizzato con la somma di € 3.413,44 [REDACTED] propria assicurata con polizza "kasko", comprendente l'assicurazione dei "guasti accidentali" derivanti da collisione con *"ostacoli fissi o mobili compresa la collisione con animali"* dell'autovettura Volkswagen Touran tg. [REDACTED] di sua proprietà; che la predetta aveva subito un incidente stradale causato dal repentino attraversamento della carreggiata stradale da parte di un cervo, avvenuto il 23.8.2017, verso le ore 03,40 circa, mentre il marito [REDACTED] alla guida della predetta autovettura, stava percorrendo la s.p. [REDACTED] della [REDACTED] diretto verso valle; che nonostante la frenata posta in essere ed il tentativo di evitare l'animale, il medesimo non era riuscito ad evitare l'impatto, che aveva causato gravi danni all'autoveicolo; che [REDACTED] s.p.a. aveva provveduto ad indennizzare l'assicurata per un ammontare complessivo di € 3.413,44, al netto della franchigia contrattuale; che essendosi surrogata nei diritti della propria assicurata, nei limiti della somma corrispostale, ex art. 1916 c.c., aveva esercitato azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti della Provincia Autonoma, chiedendone la condanna al pagamento della suddetta somma, oltre a quelle di € 126,00 per le spese sostenute per gli accertamenti eseguiti e di € 634,00 per assistenza legale stragiudiziale, nonché rivalutazione monetaria ed interessi legali.

La Provincia Autonoma di Bolzano si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.



Il Giudice di Pace di Bolzano, istruita la causa, rigettò la domanda con sentenza

del 2.9.2020 e condannò la Compagnia al pagamento delle spese processuali.

Proposto appello dalla Compagnia, nella resistenza della Provincia Autonoma, il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 7.10.2022, lo accolse e, in riforma dell'impugnata sentenza, condannò la Provincia al pagamento di € 4.542,89, oltre accessori e spese del doppio grado, in favore dell'appellante. Osservò il giudice d'appello che, al lume della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 18454/2022), la controversia va sussunta nell'egida dell'art. 2052 c.c., e non dell'art. 2043 c.c., sicché non occorre che parte attrice dia prova di un comportamento colposo dell'ente convenuto, tenuto invece a dare prova del caso fortuito; che sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro, nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato; che, ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il



conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno e deve anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida; che nella specie l'ente aveva solo contestato l'esatta dinamica del sinistro, imputandolo a imprudenza del conducente del veicolo; che, dalle risultanze di causa, poteva ritenersi provato che effettivamente l'autovettura di [REDACTED] s'era scontrata contro un cervo, riportando danni che erano stati indennizzati alla predetta dalla propria Compagnia [REDACTED] s.p.a., per gli importi indicati; che legittimamente questa aveva agito in rivalsa contro l'ente responsabile; che il conducente del veicolo aveva rispettato i limiti di velocità e aveva provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, avendo scorto solo nell'immediatezza dell'impatto la presenza dell'animale, improvvisamente inseritosi sulla strada; che dunque risultava provata l'esclusiva responsabilità dell'ente, che non aveva provato il caso fortuito.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la Provincia Autonoma di Bolzano, sulla scorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso [REDACTED] s.p.a. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 - Con l'unico motivo si denuncia "*violazione ed errata applicazione dell'art. 2052 Codice Civile*". La ricorrente sostiene l'erroneità dell'indirizzo giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 7969/2020, ritenendo che vicende quali quella per cui è processo debbano risolversi con riguardo alla regola generale



sulla responsabilità aquiliana, come da consolidato orientamento precedente, con ogni conseguenza sull'onere probatorio a carico delle parti: l'imputazione della responsabilità dei danni cagionati dagli animali selvatici - il cui stato di libertà, secondo la ricorrente, è incompatibile con qualsiasi onere di custodia in capo alla P.A. - trova giustificazione nella circostanza per cui detti animali servono al godimento dell'intera collettività, sicché i danni da essi procurati costituiscono un evento naturale di cui la stessa collettività deve farsi carico, secondo il regime di cui all'art. 2043 c.c.

2.1 - Il ricorso - certamente ammissibile, recando esso questioni di puro diritto - è infondato.

È ormai *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui nel caso in cui si invochi il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la regola ascrittiva della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., che appunto la attribuisce sul piano oggettivo o al proprietario dell'animale o a chi deve curarsene. Detta norma, infatti, è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche nel caso di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992, che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla Regione, quale ente competente a gestire la fauna selvatica in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema; le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, quale l'odierna ricorrente, provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti (art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992).

In altri termini e in via generale, l'applicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica consegue al fatto che detta fauna è un bene da proteggere in virtù di



precisa scelta legislativa, sicché l'ente che ne ha la protezione, ha anche la responsabilità dei danni dalla stessa provocati (*ex plurimis*, Cass. n. 7969/2020; Cass. n. 13848/2020).

Inoltre, collocandosi nel solco della giurisprudenza che precede, questa Corte, con le recentissime sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, ha ulteriormente precisato taluni aspetti inerenti all'onere della prova nell'ipotesi di incidenti stradali che vedono coinvolti veicoli ed animali, come nella specie.

È stato infatti affermato il seguente principio di diritto: *«in tema di responsabilità per danni cagionati da animali, di cui all'art. 2052 c.c., in caso di incidente stradale che veda coinvolti un veicolo senza guida di rotaie e un animale, qualora agiscano in giudizio nei confronti del proprietario dell'animale o di chi se ne serve, per il risarcimento dei danni subiti, il conducente e/o il proprietario del veicolo (ovvero terzi, tra cui i trasportati a bordo dello stesso) sono onerati della allegazione e della prova della esatta e completa dinamica dell'incidente e, in particolare, sia del comportamento dell'animale, sia della condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo, nella loro reciproca correlazione, essendo indispensabili per stabilire la riconducibilità dell'evento dannoso, in via esclusiva o almeno concorrente, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., al comportamento dell'animale, nonché la misura dell'eventuale concorso, da valutarsi anche di ufficio dal giudice, pur senza automatismi; pertanto, in mancanza di una adeguata, completa e sufficiente prova, positiva e certa, che il comportamento dell'animale, in correlazione con la condotta di guida del conducente del veicolo, sia stata effettivamente causa, quanto meno concorrente, dell'evento dannoso,*



la domanda risarcitoria del conducente e/o del proprietario del veicolo (ovvero dei terzi) non potrà trovare accoglimento”.

Tirando le somme, secondo la più aggiornata giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare continuità, in caso di danni causati da animali selvatici (come cinghiali o cervi) a veicoli o a persone su questi condotte:

- è onere del danneggiato: allegare e dimostrare che il danno è stato causato dall'animale selvatico; e, quindi, allegare e provare: a) la dinamica del sinistro e il nesso causale tra il comportamento dell'animale in relazione alla condotta del conducente del veicolo e l'evento; b) l'appartenenza dell'animale a una specie protetta o facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato;
- è onere della pubblica amministrazione, per andare esente da responsabilità, dimostrare non soltanto di aver gestito correttamente la fauna, ma anche il verificarsi del danno per caso fortuito; l'ente responsabile, in altri termini, deve cioè dimostrare che il comportamento dell'animale si è posto fuori dal suo controllo come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (v. Cass. 2628/2026).

Nell'ambito dell'art. 2052 c.c., pertanto, sul danneggiato grava sempre l'onere di dimostrare l'esatta, precisa e completa dinamica dell'incidente. In particolare, poiché il sinistro stradale, di regola, deriva dalla interrelazione del comportamento tenuto dall'animale con la condotta di guida tenuta del conducente del veicolo (a differenza della sola in parte analoga fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.), salvo l'eccezionale intervento di altri fattori estranei (anch'essi eventualmente da allegarsi e provarsi), per ottenere il risarcimento integrale del danno subito egli deve fornire la prova di entrambi, di modo che emerga che il



sinistro sia attribuibile, sotto il profilo causale, esclusivamente al primo e, neanche in parte, alla seconda. In ogni caso, il contenuto fattuale della prova che l'attore deve fornire in ordine alla dinamica del sinistro deve essere, in linea di principio, tale da consentire al giudice di poter valutare, in modo positivo, senza automatismi presuntivi e senza incertezze, la concreta interrelazione tra il comportamento tenuto dall'animale e la condotta di guida tenuta dal conducente del veicolo e, quindi, di stabilire se l'incidente sia causalmente da attribuire solo al primo, o solo alla seconda, ovvero se vi sia un concorso causale e, in tal caso, l'esatta misura di tale concorso (v. Cass. n. 2526/2026).

2.2 - Ebbene, il Tribunale di Bolzano, accogliendo l'appello di [REDACTED] attrice in surrogazione ex art. 1916 c.c., si è certamente attenuto ai superiori dettami, avendo accertato che il sinistro per cui è processo è avvenuto a causa di un cervo, improvvisamente manifestatosi sulla sede stradale, ed avendo anche accertato che il conducente del veicolo assicurato ha fatto tutto il possibile per evitare il danno, tra l'altro avendo tenuto una velocità regolare ed adeguata alle circostanze fattuali; il che è dimostrato anche, secondo il giudice d'appello, dal fatto che il conducente del mezzo non rimase ferito, che il cervo non è rimasto ucciso e che i danni all'autovettura non furono ingenti.

Per contro, è stato anche ritenuto che la Provincia non abbia assolto il proprio onere probatorio, non avendo dimostrato il caso fortuito, ma essendosi solo limitata a contestare la dinamica del sinistro, *ut supra* ricostruita, pure evidenziando che nella strada in questione s'erano verificati ben pochi incidenti e che comunque essa era dotata di apposita segnaletica di pericolo di attraversamento di animali.



Si tratta, però, di elementi inidonei ai fini dell'esonero da responsabilità ex art. 2052 c.c., come ben evidenziato dal Tribunale bolzanino.

3.1 - In definitiva, il ricorso è rigettato e parte ricorrente va condannata, in applicazione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della controparte.

In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 2.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 25.2.2026.

Il Presidente
Franco De Stefano

